

Sentenza n. 4 del 21/02/2024
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY IN LINE
Anno sportivo 2023/2024

Finale Coppa Italia Femminile
Gara del 11 febbraio 2024

**Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport
Rotellistici - F.I.S.R.**

LETTO il reclamo formale del 15.1.2024 con allegata prova video presentato dal Quanta Club SSD SRL (cod.3361) in relazione all'incontro di Coppa Italia Femminile disputatosi lo scorso 11.02.2024 contro Snipers Civitavecchia (cod.3674) a mezzo del quale il sodalizio reclamante invocava un intervento di giustizia volto all'annullamento della gara disputata ed alla sua ripetizione a seguito di presunti e ripetuti errori arbitrali che avrebbero influito e quindi compromesso la regolarità della gara;

ESAMINATA la relazione finale trasmessa dal gruppo arbitrale in merito ai fatti segnalati;

TENUTO CONTO che gli arbitri dell'incontro nulla osservavano circa il loro operato;

VISTO il contenuto dell'art. 70 co. 4 bis che dispone l'utilizzabilità delle riprese video da parte dello scrivente organo giudicante unicamente quale ausilio per irrogare sanzioni di natura disciplinare;

TENUTO CONTO che tale citata fattispecie nulla c'entra con la questione oggi in esame ed oggetto di reclamo;

CIO' DETTO

respinge il reclamo presentato dalla società Quanta Club SSD SRL (cod.3361) con incameramento della tassa di reclamo

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey Inline
Avv. Gregorio Stanizzi

